

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2004;

Vista la richiesta presentata il 25 maggio 2004, protocollo n.5456, dalla Sig.ra Acquarelli Caterina, dipendente a tempo determinato presso il servizio Turistico I.A.T., per usufruire di un periodo continuativo di "Congedo parentale" per la figlia ANGELICA nata a Rimini il 19.12.2002, decorrente dal 12 giugno fino al 11 settembre 2004;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che, recependo le norme previste all'art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, come modificato dall' art. 3 della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste

nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, usufruendo dei "Congedi Parentali";

Vista la dichiarazione della dipendente Sig.ra Acquarelli Caterina e del coniuge Sig. Leva Alessandro, di non aver già fruito di congedo parentale per il figlio Angelica;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Visto il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151, che prevede la retribuzione del congedo parentale usufruito entro il terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi, di cui un mese al 100% ed i restanti 5 mesi al 30%;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

D E T E R M I N A

1) - di concedere alla dipendente a tempo determinato Sig.ra ACQUARELLI CATERINA, in applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il "Congedo Parentale" per la figlia Angelica, nato a Rimini il 19/12/2002, a decorrere dal 12.06 e fino al 11.09.2004, precisando che l'intero periodo di cui sopra è valutato ai fini nell'anzianità di servizio;

2) - di stabilire che per il periodo dal 12 GIUGNO al 11 LUGLIO 2004 alla dipendente compete il trattamento economico al 100%, e non riduce le ferie nè la tredicesima, come previsto dall'art. 17 -comma 4- del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, mentre per il residuo periodo di 2 mesi, il trattamento economico spettante è pari al 30% della retribuzione ai sensi l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 e non matura ferie nè tredicesima;

3) - di individuare nella persona del Dirigente Agostino Bizzocchi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.